

Allegato A

BANDO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA Legge 431/1998 – ANNO 2023.

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30 marzo 2020

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

RENDE NOTO

che dalla data di pubblicazione del presente bando (23.10.2023) e fino alle ore 12:00 del giorno 04.11.2023, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Al presente bando può partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 286/1998 e ss.mm.ii.;
- b) avere la residenza anagrafica nel Comune di Tresana e nell'immobile con riferimento al quale si chiede il contributo;
- c) essere titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza;
- d) non essere titolare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di TRESANA. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L. R. 2/2019;
- e) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri I.M.U. mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri I.V.I.E. (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- f) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):

- ✓ coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- ✓ alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra Autorità competente;
- ✓ alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

g) valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini I.S.E.E., al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

h) non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini I.S.E.E., dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal D.P.C.M. n. 159/2013), fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) e f);

i) certificazione dalla quale risulti un valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e ss.mm.ii., non superiore ad € 32.048,52.aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;

l) certificazione dalla quale risultino il valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), il valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolati ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013), rientranti entro i valori di seguito indicati:

Fascia A): Valore I.S.E. uguale o inferiore all'importo di € 14.877,20 (importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S.-per l'anno 2023). Incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. non inferiore al 14%;

Fascia B): Valore I.S.E. compreso tra l'importo di € 14.877,20 e l'importo di € 32.048,52 . Incidenza del canone sul valore I.S.E. non inferiore al 24%. Valore I.S.E.E. non superiore a € 16.500,00 (limite per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, così come aggiornato con delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito).

m) presenza di disabili nel nucleo familiare

n) presenza di minori nel nucleo familiare

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00 se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti da parte dell'intero nucleo familiare richiedente alla data di pubblicazione del bando, fatta eccezione del requisito di cui all'art. 1 lettera a) che si riferisce al solo soggetto richiedente.

Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della L. n. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso. Le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale, non sono cumulabili con i contributi previsti dal presente bando di concorso

ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L. 431/1998.

I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26. **Pertanto il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.**

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di pubblicazione del bando di concorso. I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultano nello stesso stato di famiglia, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di un altro procedimento in corso. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo. Il nucleo familiare del richiedente si intende inoltre costituito secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e ss.mm.ii. "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)*".

ART. 3 - AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

È obbligatoria la presentazione di una certificazione I.S.E./I.S.E.E. predisposta ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013) oppure l'indicazione del codice del protocollo dell'attestazione I.S.E.E.

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni richieste ai fini del presente bando sono da autocertificare tramite la compilazione del modulo di domanda predisposto dal Comune di PODENZANA. La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

ART. 4 - REDDITO E CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante dalla certificazione I.S.E. in corso di validità al momento della presentazione della domanda e priva di omissioni/difformità, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa vigente (D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e ss.mm.ii.).

Per gli studenti universitari la dichiarazione I.S.E. di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico e secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. n. 159/2013.

L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "**I.S.E. zero**", ovvero che hanno un I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo, è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- ✓ presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
- ✓ presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile dei Servizi Sociali, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- ✓ verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da D.S.U. tale da giustificare il pagamento del canone.

In caso di presentazione dell'autocertificazione circa la fonte di sostentamento, è obbligatorio allegare la copia carta d'identità e la certificazione reddituale del soggetto che provvede al sostegno economico. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato ed eventuali adeguamenti consentiti dalle norme vigenti, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio; il canone da indicare nel portale affitti è quello complessivo risultante da contratto.

ART. 5 - DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 tenendo conto della data di decorrenza del contratto di locazione e della residenza anagrafica nell'immobile per il quale si chiede il contributo.

Il contributo ha durata annuale, corrisponde a quanto disposto dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, dall'art. 11 della legge 431/1998 ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente il diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata alla effettiva disponibilità di risorse sufficienti.

Il contributo teorico è calcolato, ai sensi del punto 4.1 dell'allegato A) alla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30 marzo 2020, sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni:

- ✓ fascia A: il contributo è corrispondente alla parte di canone di locazione eccedente il 14% del valore I.S.E. fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un importo teorico massimo arrotondato di € 3.100,00;
- ✓ fascia B: il contributo è corrispondente alla parte di canone di locazione eccedente il 24% del valore I.S.E. fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un importo teorico massimo arrotondato di € 2.325,00.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Il contributo è erogato nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione. In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il Comune di TRESANA applicherà riduzioni in percentuale sulle quote spettanti.

È facoltà del Comune, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, destinare una percentuale delle stesse alla fascia "B". Tale percentuale ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate.

Ai sensi del punto 5.3 della delibera di Giunta Regionale n. 402 del 30 marzo 2020, *"l'erogazione*

del contributo non potrà mai essere inferiore ad Euro 200,00. Tuttavia in presenza di una sola domanda e riparto di risorse regionali inferiori a tali parametri, è possibile destinare l'intero importo disponibile all'unica domanda ammessa.

I contributi di cui alla L. 431/98 non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n. 26. Pertanto il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica all'I.N.P.S. la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Gli eventuali contributi di importo pari o superiori ad € 1.000,00 saranno erogati utilizzando solo sistemi di pagamento tracciabili ai sensi della normativa vigente.

Il Comune eroga il contributo ai beneficiari inseriti in graduatoria su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno di riferimento del presente bando dopo l'assegnazione delle risorse da parte della Regione. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria, dovranno presentare, **entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2024**, copia delle ricevute di pagamento del canone o documento equipollente dal quale risulti chiaramente sia l'importo del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sia la mensilità di riferimento, l'indirizzo dell'alloggio, il nominativo del proprietario. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità del canone di locazione pagate e documentate entro la suddetta scadenza e in rispetto dei limiti previsti dal punto 5.3 della delibera di Giunta Regionale n. 402 del 30 marzo 2020.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base del reale canone pagato.

Non si dà luogo a rideterminazione della posizione in graduatoria e al ricalcolo del contributo in caso di canoni pagati in misura superiore rispetto a quello dichiarato nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

ART. 6 - COLLOCAZIONE DEI RICHIEDENTI NELLE GRADUATORIE COMUNALI

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati nella graduatoria comunale, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/I.S.E.

ART. 7 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando. Saranno escluse le domande dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui all'art.1, incomplete o presentate successivamente al termine di cui all'art.10.

Il Responsabile del Servizio, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria generale degli aspiranti al contributo esclusivamente sulla base delle autocertificazioni rese dai medesimi, ordinata in fascia A e B e secondo l'ordine decrescente dell'incidenza canone/valore I.S.E.

Il Comune si riserva in sede istruttoria di chiedere il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete.

Il Comune procede all'adozione della graduatoria provvisoria ed alla pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nel proprio sito internet istituzionale all'indirizzo <https://comune.tresana.ms.it/> . È omessa la pubblicazione dei dati identificativi dei concorrenti ai sensi del Regolamento n. 2016/679/UE e del D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33. I concorrenti saranno identificati per mezzo di codice numerico assegnato dal protocollo generale. **Il Comune di Tresana non invierà comunicazioni personali ai singoli interessati** circa l'eventuale esclusione o collocazione nella graduatoria provvisoria e definitiva; i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'albo pretorio e disponibili sul sito internet del Comune di Tresana.

Avverso la stessa sarà possibile proporre ricorso consegnando e facendo pervenire la propria opposizione indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di Tresana – entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Saranno inammissibili i ricorsi pervenuti dopo la suddetta data. L'Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali ritardi postali.

Contestualmente alla decisione su eventuali ricorsi il Comune procederà alla approvazione della graduatoria definitiva che verrà pubblicata per 30 giorni consecutivi con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria, e costituisce provvedimento definitivo.

Entro il 15.12.2023 il Comune rendiconta alla Regione mediante la piattaforma WEB il fabbisogno dell'anno in corso riportando l'elenco dei soggetti richiedenti.

ART. 8 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

La graduatoria resta valida fino al 31 dicembre 2023.

ART. 9 - CASI PARTICOLARI

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi. Per ottenere il contributo gli eredi dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato oltre alle ricevute che attestino il pagamento dell'affitto fino alla data del decesso del richiedente.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'I.S.E. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 10 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda deve essere presentata entro le ore **12:00 del giorno Sabato 04 Novembre 2023**.

ART. 11 - DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune.

I moduli di domanda sono disponibili presso gli uffici comunali dalle ore 9:00 alle ore 12:00 da lunedì al sabato o scaricabili dal sito internet del Comune di Tresana.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte e compilate, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e indicare l'indirizzo al

quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso. In caso di cambio di abitazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo .

Le domande dovranno pervenire **perentoriamente** entro le ore **12:00 del giorno Sabato 04 Novembre 2023** mediante:

- 1) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Tresana nei giorni di apertura al pubblico (dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00);
- 2) invio tramite posta elettronica all'indirizzo mail : personale@comune.tresana.ms.it

Le domande di partecipazione devono essere corredate della seguente documentazione:

- 1. Copia documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;**
Copia permesso di soggiorno / permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) in corso di validità per i cittadini che non appartengono ai Paesi dell'Unione Europea;
- 2. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;**
- 3. Copia attestato di versamento dell'imposta di registro per contratti di locazione oppure attestazione dell'adesione al regime della cosiddetta "Cedolare secca" introdotta dal D. Lgs. 23/2011;**
- 4. Certificazione I.S.E./I.S.E.E. predisposta secondo la normativa vigente in corso di validità e priva di omissioni/difformità – D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)” - o indicazione del codice del protocollo dell'attestazione I.S.E.E.;**
- 5. Certificazione a firma del Responsabile dei Servizi Sociali o autocertificazione circa la fonte di sostentamento per i soggetti che dichiarano “I.S.E. zero”. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “I.S.E. zero”, ovvero che hanno un I.S.E. inferiore rispetto al canone di locazione per il quale chiedono il contributo, è possibile soltanto in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento come da modello A) allegato alla domanda, o in presenza di espressa certificazione, a firma del responsabile dei Servizi Sociali, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali;**
- 6. Copie delle ricevute che attestano l'avvenuto pagamento delle prime mensilità del 2023 del canone di locazione.** Coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare entro e non oltre **il termine perentorio del 31 gennaio 2024**, le restanti copie delle ricevute relative al pagamento delle successive mensilità del 2023 del canone di locazione. In caso di mancata presentazione entro tale termine, l'entità del contributo sarà calcolata in dodicesimi in funzione delle ricevute del canone di locazione pagate e allegate alla domanda di partecipazione al bando di concorso;

La mancanza di un solo allegato richiesto o la mancanza delle firme determinerà l'esclusione dalla graduatoria.

ART. 12 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni spetta alla Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Guardia di Finanza competente per territorio, procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni presentate. Gli elenchi dei beneficiari del contributo saranno inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

La dichiarazione mendace è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000). Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione Comunale

provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al recupero della somma erogata, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. Le economie derivanti da perdita o modificazione

dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controlli svolti dai competenti uffici comunali e/o dalla Guardia di Finanza, restano nella disponibilità del Comune e possono essere utilizzate per i soggetti collocati nella graduatoria dell'anno a cui si riferisce il bando o in quello successivo.

ART. 13 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla Legge Regionale Toscana n. 2 del 2 gennaio 2019, dalle Delibere della Giunta Regionale n. 402 del 30 marzo 2020, al D. Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, al D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e ss.mm.ii.;

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Tresana dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento U.E. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente bando di concorso, potrà trattare i dati personali del concorrente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento il partecipante al presente bando potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento U.E. 679/2016.

Il titolare del trattamento è il Comune di Tresana

Tresana, 23.10.2023

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile
D.ssa Folloni Lorenza